

negozi — i cosiddetti *smart shop* — specializzati nella vendita di semi e prodotti derivati dalla canapa indiana o ad essa connessi;

in questi veri e propri supermarket della droga sono rintracciabili prodotti contenenti il principio attivo (THC) di questa pianta il cui uso è vietato dalle leggi che sanzionano e puniscono l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti;

esiste una rete in *franchising* di questi negozi — pubblicizzata anche su internet all'indirizzo www.canapaio.it, dove, oltre a fare indiretta ma ampia pubblicità all'utilizzo di prodotti illegali derivati dalla canapa, sono acquistabili, oltre che nei negozi di suddetta catena anche via internet, prodotti di dichiarata pericolosità e presumibilmente illegali quali ad esempio la cosiddetta *salvia divinorum* e semi di diverse qualità di canapa, presumibilmente differenziati sulla base del THC presente nella pianta e distinti con nomi gergali (ad esempio « skunk » e « super-skunk ») utilizzati dai consumatori abituali di queste sostanze stupefacenti;

per quanto riguarda la *salvia divinorum* », a tutt'oggi sponsorizzata e acquistabile sul sito in questione, questa pianta e i prodotti che la contengono o ne contengono il principio attivo sono sottoposti a sequestro grazie ad un'ordinanza del Ministero della salute del 25 giugno 2004 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2004;

su ordine del Procuratore della Repubblica di Torino, dottor Guariniello, già un primo sequestro di questa pianta è avvenuto in analoga tipologia di negozio a Torino, dove è stato scoperto che in prodotti genericamente qualificati come « incenso » era contenuto il principio attivo « salvinorina A » inserito nell'elenco delle sostanze stupefacenti —:

se non intenda attivarsi per impedire che si continui attraverso un sito internet, a vendere sostanze già oggetto di un provvedimento di sequestro emesso con ordinanza del Ministro della salute;

se non ritenga di attivarsi presso gli organi competenti, affinché si continui nell'opera di verifica e di controllo dei pubblici esercizi di cui sopra e di altri analoghi sul territorio nazionale, al fine di accertare l'eventuale vendita di sostanze nocive e di procedere, conseguentemente, nei modi previsti dalla legge;

se, in base alla normativa vigente, gli enti locali debbano non concedere o revocare le licenze di commercio a negozi di questo tipo. (4-11412)

Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Perrotta e altri n. 1-00397, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 ottobre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Biondi e Fragalà.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione a risposta in Commissione Ferro n. 5-03510, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 settembre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Ricciuti.

L'interrogazione a risposta in Commissione Zama n. 5-03562, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 6 ottobre 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Ricciuti.

Ritiro di documenti di indirizzo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

mozione Cima n. 1-00392 del 20 settembre 2004;

mozione Cento n. 1-00396 del 13 ottobre 2004.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta scritta Cima n. 4-11333 del 19 ottobre 2004;

interrogazione a risposta orale Polledri n. 3-03853 del 25 ottobre 2004.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta scritta Realacci e Meduri n. 4-11388 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 533 del 25 ottobre 2004. A pagina n. 16011, alla seconda colonna, riga sedicesima, deve leggersi: « REALACCI e MELANDRI — Al Ministro » e non « REALACCI e MEDURI — Al Ministro », come stampato.